

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Tipo regolamento: **Regolamento ICI**

Data Delibera: **2 Marzo 2007**

Numero Delibera:

Data entrata in vigore:

N° articoli: **35**

Note: **1** in calce all'art. 37 - **2** all'art. 13 e **1** all'art. 15.

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1 . Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 . In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3 . Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - SOGGETTO PASSIVO

1 . Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario a decorrere dalla data di assegnazione.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1 . Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 - TERRENI AGRICOLI

Poiché il Comune di Marano Principato ricade in area montana ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta.

Art. 5 - AREE FABBRICABILI

1. . Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze dello strumento urbanistico generale approvato dal Comune indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.

2. . Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. 446/97, nel caso di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato l'area edificabile e comunque per un massimo di cinque anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune.

3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
- le aree non siano comprese in zona soggetta a Piano Particolareggiato.

4. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi legali correnti.

Art. 6 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinate le seguenti aree geografiche omogenee:

Area omogenea	Descrizione	% Coefficiente
Zona 1	Episcopia - Piano delle Forchie - Vugli	70
Zona 2	Savagli , Marcantoni	85
Zona 3	Centro , Moretti, Pantusa, Pantusella, Boschi, Rivotesi, Mullano, Bisciglietto alto, Persanolento	100
Zona 4	Bisciglietto (parte bassa)	90
Zona 5	Malatri	80

Per una migliore identificazione e delimitazione delle singole aree, si allegano al presente regolamento le relative planimetrie scala 1 : 5000 e ne fanno parte integrante e sostanziale.

2 . Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, approvata entro i termini fissati da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, saranno stabiliti i valori minimi, delle singole "zone urbanistiche" all'interno di ogni area/zona omogenea, espressi in €uro per metro quadro.

3 . I valori di cui al comma **2 .** potranno essere variati ogni anno, con deliberazione approvata del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i valori si intendono prorogati di anno in anno.

3 . Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili, quando l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato periodicamente e per zone omogenee dal Consiglio Comunale.

Art. 7 - TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI

1 . Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi. Pertanto è necessario che su tali aree persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, e che conseguano, dall'attività agricola, almeno il 50% del loro reddito o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno numero 100 giornate lavorative.

2 . Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1969, n. 15.

3 . Le aree accatastate come corte di fabbricati non sono considerate aree fabbricabili.

4 . Sono altresì da considerare non fabbricabili le aree, di norma vicinissime ad un fabbricato, la cui volumetria è stata interamente assorbita dalla volumetria del fabbricato costruito, e che pertanto, anche se l'area è accatastata non come pertinenza o corte dello stesso fabbricato, di fatto non è più edificabile.

5 . Nel caso in cui le superficie di cui al comma precedente siano state assoggettate solo in parte per la volumetria del fabbricato, la rimanente parte è soggetta ad imposizione.

6 . Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, prescritti e dichiarati tali dallo Stato o da Enti sovracomunali (Regioni e/o Provincia), non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili, anche se nello strumento urbanistico sono ubicate all'interno di comparti di aree edificabili⁽¹⁾.

7 . Se successivamente, sia per iniziativa privata o pubblica, questi vincoli dovessero venir meno, le predette aree saranno assoggettate all'imposta in qualità di area fabbricabile

Note:

(1) Vedi zone R3 ed R4 del PAI

Art. 8 - ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

1 . Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo.

2 . E' considerata abitazione principale con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e relativa detrazione, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e utilizzata come residenza anagrafica dai parenti in linea retta, entro il secondo grado, purché utilizzata come abitazione principale.

3 . Per l'applicazione di quanto stabilito al precedente comma 2, è necessario che il proprietario, in sede di dichiarazione/denuncia, presenti con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la concessione in comodato gratuito dell'alloggio (equivalente al diritto reale di "uso di abitazione") e del grado di parentela dell'occupante. Nella fattispecie l'occupante diventa titolare di diritto reale e quindi soggetto passivo dell'imposta.

4 . Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario (o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte), dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevole ed esclusivamente asservita dalla predetta abitazione, più precisamente sia adiacente all'abitazione principale.

5 . Ai fini di cui al comma **4**, si intendono per pertinenza le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero

- Magazzini e locali di deposito;
- Autorimesse e box auto;
- Tettoie chiuse.

5 . Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma **3** nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

6 . Ai sensi dell'art. 2, comma 1. lettera a), del Decreto Legislativo. N. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

7 . Nel caso di aree edificabili contigue non iscritte a Catasto Urbano come pertinenza dell'unità immobiliare principale, e pertanto registrate solo al Catasto Terreni, le stesse saranno oggetto di autonoma imposizione, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 7 del presente Regolamento.

8 . Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 9 - ESENZIONI

1 . In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti da detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2 . L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 10 ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1 . In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta prevista, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta da soggetti residenti all'estero e regolarmente iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Marano Principato, a condizione che la stessa non risulti locata.

2 . L'anno di imposta successivo all'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), dovrà essere presentata dal contribuente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la condizione dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, pena di decadenza delle agevolazioni di cui al precedente comma 1. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di cui al comma 1.

Art. 11 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1 . L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno, non inferiore a 6 mesi, durante il quale sussistono tali condizioni.

2 . Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) legge 457/78, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale. Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

3 . Per ottenere le agevolazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, che sono riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

4 . La riduzione dell'imposta nella misura del 50%, avrà decorrenza dalla data di presentazione della domanda, completa della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e sarà applicata soltanto dopo il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale (che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta stessa) comprovante le condizioni prescritte.

5 . Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

6 . Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, per iscritto, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

Art. 12 - FABBRICATI PARZIALMENTE COSTRUITI O IN RISTRUTTURAZIONE

1 . In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di

ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricati e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

2 . In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione di fabbricato per interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione , ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 13 – DEFINIZIONE DEI FABBRICATI RURALI ESENTI DALL'IMPOSTA

1 . Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema di riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e segg. della legge 26 febbraio 1994 n. 133, come modificati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139).

2 . Fabbricati destinati ad edilizia abitativa. In particolare, l'art. 2 del citato D.P.R. 139/1998, che sostituisce integralmente il precedente comma 3 della legge n. 133/1994, stabilisce quanto segue:

a) . *POSSESSO*

Il fabbricato deve essere posseduto:

- dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno;
- ovvero dall'affittuario del terreno stesso;
- dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
- dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura;
- da coadiutori iscritti come tali a fini previdenziali.

b) . *UTILIZZO*

L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione:

- dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo;
- ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
- ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna.

c) . *SUPERFICIE*

Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie:

- non inferiore a tremila⁽¹⁾ metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario;

d) . *VOLUME DI AFFARI*

Il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare:

- superiore ad un quarto⁽²⁾ del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

e) . *INCOMPATIBILITA'*

Non possono comunque essere riconosciuti come rurali:

- i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1, A/7 e A/8;
- ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella G.U. n. 218 del 27 agosto 1969.

3 . Fabbricati rurali in generale. Il comma 3 bis (aggiunto dal citato D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139) stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole (attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura) di cui all' art. 20 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Deve altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

4 . Fermi restando i requisiti previsti nei due commi precedenti, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti (comma 4 dell'originaria disposizione costituita dal DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133).

Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente

5 . Nell'applicazione delle norme del presente articolo, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi.

6 . In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al catasto urbano (esclusa la categoria D10), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

7 . Annotazione conclusiva

Non assume nessuna rilevanza ai fini del riconoscimento della ruralità il fatto che il fabbricato sia censito come "rurale" nel catasto terreni o fabbricati: Infatti la ruralità, per i fabbricati ad uso abitativo come per quelli strumentali, è definita dalle caratteristiche dovute alle destinazioni d'uso, che possono essere mutevoli nel tempo,

e non può di certo essere legata alle classificazioni catastali. La classificazione catastale è un dato di fatto da verificare ogni anno con riferimento alle destinazioni d'uso alle condizioni di utilizzo; soprattutto per quanto riguarda le abitazioni, le condizioni richieste possono esistere in maniera variabile nel corso del tempo; pertanto la classificazione catastale è un dato che non può assumere alcuna rilevanza ai fini I.C.I.

Note:

(1) ridotto da 10.000 metri quadrati a 3.000 metri quadrati, in quanto il comune di Marano Principato è considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

(2) ridotto dalla metà ad un quarto, in quanto il comune di Marano Principato è considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 14 – DENUNCE

1 . I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale con esclusione di quelli esenti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. Il dichiarante è tenuto a compilare correttamente il modello di denuncia, avendo cura di non tralasciare le causali delle modificazioni della soggettività passiva (acquisto, vendita, successione, ecc.) e gli estremi dei relativi atti.

2 . La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 15 - MODALITA' E VALIDITA' DEI VERSAMENTI

1 . L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/97, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

2 . La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3 . Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto, per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta complessiva⁽¹⁾ su base annua risulta inferiore a 10 (dieci) Euro.

Note:

(1) Per imposta complessiva si intende la sommatoria degli importi dovuti per abitazione principale, aree fabbricabili ed altri fabbricati.

Art. 16 - TERMINI DEI VERSAMENTI

1. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 giugno.

2. In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti informatici, nei trenta giorni successivi ai termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione. Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'I.C.I. con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, L. 388/2000 non potrà essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.

3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei venti giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado

Art. 17 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Il Responsabile del Servizio procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli dei parziali e ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3 . Entro gli stessi termini debbono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 18 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 . E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2 . Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3 . L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 19 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 . Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2 . Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3 . Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4 . La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5 . Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6 . All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 20 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 . L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 18 e 19 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2 . La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 21 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 . L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2 . Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3 . La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Art. 22 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1 . Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 21 con le modalità di cui al precedente art. 17.

2 . Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente (importo minimo della rata 50 Euro mensili), in un massimo di numero 8 (otto) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato di un punto, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3 . Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4 . In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi al tasso legale maggiorato di tre punti, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5 . Per la riscossione di quanto dovuto saranno applicate le norme di cui all'art. 52 D.LGS 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 23 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1 . La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

Art. 24 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1 . In relazione al disposto dell'art 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, , in questo Comune è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale e al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione.

2 . Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 20 (venti)% del recupero di imposta effettuato con esclusione, delle sanzioni e degli interessi.

Art. 25 - UTILIZZAZIONE DEL FONDO

1 . Le somme di cui al precedente art, 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche e per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 40% e il 60%;

b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 60% e il 40%;

2 . Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.

3 . La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

Art. 26 - SANZIONI ED INTERESSI

1 . Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di €uro 51,16 (cinquantuno/16).

2 . Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

3 . Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €uro 51,16 (cinquantuno/16) ad €uro 258,23 (duecentocinquantotto/23) .La stessa sanzione si applica per le violazioni

concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4 . Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5 . La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 27 - RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 (trenta) per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 28 - PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1 . Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2 . L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

3 . Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

4 . Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

5 . L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende

addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata

7 . Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 29 - IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI

1 . In deroga alle previsioni dell'articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che, regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2 . E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del 25% delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

3 . Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Art. 30 - RAVVEDIMENTO

1 . La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un ottavo minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore,

c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 14;

d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della denuncia di cui al precedente articolo 14, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2 . Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso degli interessi legali aumentati di due punti

Art. 31 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 32 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della esecutività della relativa delibera di approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 34 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 35 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.